

44364-21



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Ac

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott.ssa Grazia LAPALORCIA	Presidente
Dott.ssa Donatella GALTERIO	Consigliere
Dott. Claudio CERRONI	Consigliere
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Alessio SCARCELLA	Consigliere

UDIENZA IN CAMERA
DI CONSIGLIO del 15
settembre 2021

SENTENZA N. *1332*

REGISTRO GENERALE
n. 17032 del 2021

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino;

nei confronti di:

(omissis) , nato in (omissis) ;

avverso la ordinanza n. 360/21 TLP del Tribunale di Torino del 9 aprile 2021;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Stefano TOCCI, il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 198/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

IL CANCELLIERE ESPERTO
Luana M. M...

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza del 9 aprile 2021 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice del riesame cautelare, ha riformato l'ordinanza con la quale, in data 27 marzo 2021, il Gip del Tribunale di Torino, convalidandone il fermo eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria il precedente 25 marzo 2021, aveva disposto a carico di (omissis), indagato in ordine al reato di violenza sessuale in danno di tale (omissis), la misura cautelare della custodia in carcere, modificando la misura applicata in quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Il Tribunale, ricostruito l'episodio in relazione al quale il prevenuto è indagato, ha osservato che a carico del fermato vi erano i gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato a lui provvisoriamente contestato, sebbene la fattispecie fosse da qualificare nell'ambito delle ipotesi di minore gravità; ha, pertanto, ritenuto che si trattasse di reato per il quale non era consentita la misura cautelare custodiale ed ha, di conseguenza, modificato la misura a carico dell'indagato in quella dell'obbligo di periodica presentazione alla Pg.

Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torino, rilevando che, previa interpretazione delle ragioni che hanno indotto il Tribunale a riformare la ordinanza in questione, il Tribunale aveva errato nel considerare che, una volta considerata la imputazione come relativa alla fattispecie di minore gravità, comportando la stessa l'applicazione di una pena edittale massima pari a 4 anni di reclusione, la stessa non avrebbe giustificato la misura cautelare custodiale.

Tale impostazione, ha aggiunto il ricorrente Pm, sarebbe, infatti, errata, posto che, ai fini della determinazione della pena onde verificare se la stessa possa o meno giustificare l'applicazione anche della misura cautelare detentiva, deve considerarsi, ove il reato sia caratterizzato da un'attenuante, non la massima riduzione possibile della pena ma la minima, per cui non vi erano ostacoli formali alla conferma della custodia cautelare in carcere originariamente applicata a carico dell'indagato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato e, pertanto la ordinanza impugnata deve essere, in accoglimento di esso, annullata con rinvio.

Deve, preliminarmente, rilevare questa Corte come la motivazione della ordinanza impugnata sia decisamente laconica in ordine alle ragioni che hanno

indotto il Tribunale del riesame a modificare, in parziale accoglimento del ricorso presentato dall'indagato, la misura cautelare applicata nei suoi confronti.

Infatti, il Tribunale subalpino si è, letteralmente, limitato ad osservare che, potendo la condotta dell'indagato essere qualificata, sulla base dei gravi indizi su di lui gravanti, nella "ipotesi lieve di cui all'ultimo comma dell'art. 609-bis c. p." (*rectius*: nella ipotesi di "minore gravità"), questa non avrebbe consentito la misura cautelare della custodia in carcere.

Nei termini in cui la ragione di riforma è stata resa dal giudice del riesame cautelare, cioè di oggettivo divieto normativo, la motivazione addotta è errata, posto che, come correttamente segnalato dal ricorrente Pubblico ministero, essendo astrattamente consentita la applicazione della misura cautelare custodiale, oltre che per il reato, che qui evidentemente non interessa, di finanziamento illecito dei partiti politici, per i reati in ordine ai quali sia prevista la pena detentiva nella misura non inferiore a 5 anni di reclusione (cfr.: art. 280, comma 2, cod. proc. pen.), la fattispecie in provvisoria contestazione al carico del (omissis) è fra quelle in relazione alle quali la applicazione della misura cautelare massima è, tenuto conto della pena detentiva astrattamente irrogabile, possibile.

Né - come invece, dal tenore letterale della ordinanza impugnata, parrebbe ritenere il Tribunale di Torino - una siffatta conclusione sarebbe inibita dal fatto che la ipotesi criminosa ora in esame sia, a suo giudizio, connotata dalle caratteristiche della minore gravità ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 609-bis cod. pen.

Per tale fattispecie, che è una ipotesi del reato base connotata dalla presenza di una circostanza attenuante ad effetto speciale, deve tenersi conto ai fini del computo della pena detentiva edittale irrogabile, laddove una tale valutazione abbia, come nel presente caso ai sensi dell'art. 278, comma 1, cod. proc. pen., una qualche rilevanza, del massimo della pena astrattamente oggetto di possibile comminatoria ove la circostanza accidentale del reato sia una aggravante, e del minimo di diminuzione possibile ove, invece, si tratti di una attenuante (cfr., per tutte: Corte di cassazione, Sezione IV penale, 14 febbraio 2013, n. 7466).

Considerato che la diminuzione minima prevista per l'ipotesi di cui al comma terzo dell'art. 609-bis cod. pen., non essendo previsto un minimo legislativo di diminuzione di pena, è di un solo giorno di reclusione, essa non è tale da determinare che la pena detentiva applicabile per il reato in provvisoria

contestazione scenda al di sotto della ricordata soglia dei 5 anni di reclusione; deve, perciò, concludersi che, quanto al caso di specie, non vi sia un astratto divieto alla applicazione della misura cautelare custodiale.

Di tutta evidenza è che - laddove la applicazione a carico dell'indagato della misura dell'obbligo di presentazione alla Pg in luogo di quella in origine dettata dal Gip di Torino trovi un'altra ragione, non di carattere astratto ma legata più direttamente o alla gravità delle esigenze cautelari che si intendono tutelare nel caso in esame, ovvero alla prognosi in merito alla sanzione che si prevede possa essere irrogata a carico dell'indagato, ove questi sia riconosciuto responsabile del reato in provvisoria contestazione (infatti, l'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. prevede che non possa essere applicata la misura cautelare custodiale laddove il giudice preveda che il condannato possa beneficiare della sospensione condizionale della pena ovvero possa subire una condanna a pena detentiva contenuta nella misura dei tre anni di reclusione), nondimeno la ordinanza impugnata dovrebbe essere annullata, considerato che di tali ragioni, diverse rispetto a quella *prima facie* apparente, il Tribunale del riesame non ha dato assolutamente conto, di tal che la ordinanza sarebbe del tutto priva di motivazione sul punto e, pertanto, illegittima in quanto affetta da nullità ai sensi dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

L'annullamento della ordinanza impugnata va, pertanto, disposto con rinvio al Tribunale di Torino che provvederà nuovamente in ordine alla istanza di riesame presentata dall'indagato, tenendo conto dei rilievi dianzi esposti.

PQM

Annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, il 15 settembre 2021

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Grazia LAPALORCIA)



In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone, a norma dell'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003, in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

4

